

Credito. In vigore le nuove regole di Banca d'Italia a tutela dei clienti

Le banche obbligate a maggiore trasparenza

Rinvii i profili di operatività che riguardano i correntisti

Giuseppe Chiellino

Semplificazione e trasparenza nei rapporti con i clienti: sono le parole d'ordine che la Banca d'Italia ha dato al sistema bancario per il 2010 segnato dall'entrata in vigore il 1° gennaio delle nuove disposizioni varate lo scorso luglio. Un'entrata in vigore parziale, in attesa che vengano definiti i "profili tipo di operatività" dei conti correnti, che a giorni la Banca d'Italia dovrebbe pubblicare in Gazzetta Ufficiale. Da quella data dovranno poi passare tre mesi perché diventi effettivo anche l'obbligo di fornire nella documentazione l'indicatore sintetico di costo (Isc). L'applicazione delle nuove regole, dunque, non sarà completa prima di aprile.

Dal 4 gennaio le banche devono fornire ai clienti i nuovi fogli informativi dei prodotti finanziari, redatti secondo le nuove regole. Oltre ai profili tipo, manca anche il rendiconto di fine anno: ci sarà tempo fino a gennaio 2011, quando le banche dovranno inviare ai clienti il rendiconto 2010. Uno scampato pericolo: in un pri-

mo tempo, infatti, sembrava che l'obbligo scattasse già a gennaio di quest'anno per i rapporti 2009. Sono già disponibili il profilo del c/c semplice, la nuova versione del rendiconto di chiusura del conto corrente e le guide pratiche su conti correnti e mutui. I "profili di operatività" dei clienti sono uno degli elementi essenziali delle nuove regole sul rapporto banca-cliente che più volte ha evidenziato zone grigie, tanto da portare a un forte contrasto con Bruxelles che ha indicato l'Italia in testa ai paesi Ue per i costi e in coda per la trasparenza.

Le nuove disposizioni prevedono alcuni clienti-tipo divisi in base a nucleo familiare, professione, età, reddito, consumi, strumenti di pagamento, istruzione. Tali profili permetteranno a banca e cliente (compresi professionisti, artigiani, pm, onlus) di circoscrivere le esigenze di operatività bancaria e selezionare i prodotti.

Insieme all'Isc, obbligatorio per ogni prodotto, i profili di operatività - uguali per tutte le banche - permetteranno ai clienti di confrontare le offerte dei diversi istituti. L'Isc dovrà essere riportato nel foglio informativo e nel documento di sintesi di contratti di mutuo, anticipazioni bancarie, prestiti personali o finalizzati, conti correnti, aperture di credito per i pm con meno di 10 addetti, professionisti e artigiani.

La confrontabilità dei costi non può prescindere dalla semplificazione e dalla standardizzazione. I fogli informativi e i rendiconti periodici conterranno voci identiche per qualsiasi banca. I valori saranno confrontabili e sarà più semplice, per esempio, capire se si sta spendendo troppo per la carta di credito, piuttosto che per un bonifico o per il mutuo. Quando arriveranno l'estratto conto o il foglio informativo, basterà collegarsi al motore di ricerca sul sito Pattichiaro e confrontare le proprie condizioni con quelle offerte dalle altre banche.

Gli istituti si stanno adeguando. C'è chi si considera un benchmark sulla trasparenza, come dice Giancarlo Barberi, neoresponsabile rete di Banca Mps. «Dal 4 gennaio abbiamo messo a disposizione delle filiali contratti, fogli informativi, profilazione dei prodotti e condizioni che aggiorniamo costantemente». Anche Intesa SanPaolo ha già messo a disposizione delle proprie filiali i nuovi fogli informativi. L'istituto ricorda che ha fatto proprio della semplificazione il tema chiave del 2010 e il team sulla trasparenza lavora a pieno ritmo per arrivare pronto alla scadenza di aprile. Unicredit ha già diffuso i fogli informativi per mutui e prestiti personali: da lunedì prossimo saranno pronti anche quelli per i conti correnti base.

Più semplicità

Trasparenza è chiarezza

■ Perno delle disposizioni sulla trasparenza dei servizi bancari di Banca d'Italia è che il contratto più trasparente è quello scritto in modo più semplice. Ecco le regole.

Frasì brevi

- Usare frasi semplici e brevi, con pochi incisi e subordinate ed espressioni d'uso comune.
- Spiegare i termini tecnici più importanti e ricorrenti, con un linguaggio preciso ma semplice, in un glossario o in una legenda.
- Sciogliere le sigle e le abbreviazioni non immediate, almeno la prima volta che appaiono nel documento

Bandito il burocratese

- Usare il verbo «firmare» invece di «scrittore»; «portare con sé» invece di «asportare»; «questo documento» invece di «il presente documento»; «potere» invece di «avere la facoltà di»; «in anticipo» o «prima della scadenza» invece di «in via anticipata»

Lezioni di italiano

- Preferire la forma attiva a quella passiva: non «l'invio degli estratti conto sarà effettuato dalla banca entro il...» ma «La banca invia gli estratti conto entro...»
- esprimere il soggetto
- non scrivere «in mancanza di opposizione scritta, gli estratti conto si intendono approvati...» ma «se il cliente non presenta una contestazione scritta, gli estratti conto si intendono approvati dopo...»
- preferire l'indicativo rispetto al congiuntivo

Usare meno parole

- Non scrivere «qualora la banca si avvalga della compensazione di legge, essa non è tenuta a...» ma «se si avvale della compensazione di legge, la banca non è tenuta a...»
- preferire il verbo al sostantivo che ne deriva
- non scrivere «per l'attivazione del conto è necessario...» ma «per attivare il conto è necessario...»
- preferire i verbi semplici alle locuzioni verbali. Ad esempio: «firmare» invece di «apporre la firma»; «pagare» invece di «provvedere al pagamento»
- evitare il gerundio, soprattutto all'inizio di una frase. Non scrivere «Essendo il finanziamento a tasso variabile, esiste il rischio che le rate...» ma «Poiché il finanziamento è a tasso variabile, esiste il rischio che...»

Riscossione. Per i ruoli consegnati entro settembre 2008

I crediti inesigibili certificati entro il 2011

Sergio Trovato

Gli agenti della riscossione e gli ex concessionari esattori avranno termini più ampi per comunicare agli enti creditori l'inesigibilità delle somme iscritte a ruolo.

Viene infatti concesso un anno di tempo in più sia per presentare le domande, sia per i controlli da parte dei creditori che riscuotono le loro entrate tramite cartella di pagamento. La novità in materia di riscossione è contenuta nell'articolo 1, commi 12 e 13, del decreto legge milleproroghe (194/2009).

Ruoli fino a settembre 2008

La norma prevede che per tutti i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2008 alle società partecipate da Equitalia, le comunicazioni d'inesigibilità dovranno essere presentate entro il 30 settembre 2010. Prima di questo intervento normativo la data di riferimento iniziale per la consegna dei ruoli era il 30 settembre 2007, mentre il termine per l'informativa sull'inesigibilità era fissata al 30 settembre 2010.

Il decreto legge milleproroghe, dunque, interviene sulle domande d'inesigibilità che gli agenti sono tenuti a presentare agli enti creditori e consente alle vecchie società concessionarie partecipate da Equitalia, anche a quelle che in passato hanno aderito alla sanatoria, di pre-

sentare entro il 30 settembre 2011 sia le comunicazioni che i crediti non sono più riscuotibili, sia di integrare le vecchie domande già inviate. Questo termine vale per tutti i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2008.

Ruoli dal 1° ottobre

Il termine triennale per i controlli da parte delle amministrazioni interessate decorre invece dal 1° ottobre 2011. È evidente, poi, che per i ruoli consegnati dal 1° ottobre 2008 valgono le regole ordinarie. Quindi, il termine per la presentazione delle domande da parte degli agenti e quello per l'esame di merito delle comunicazioni è quello triennale previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 112/1999.

Del resto, normalmente gli agenti sono tenuti a presentare agli enti impositori le comunicazioni d'inesigibilità dei crediti. L'informativa deve essere trasmessa entro il terzo anno successivo a quello di consegna dei ruoli. Il termine è perentorio e in caso di mancata osservanza l'esattore perde il diritto a liberarsi dalle quote. La comunicazione, però, è soggetta a una successiva integrazione se, nel momento in cui è presentata, le procedure esecutive sono ancora in corso per causa non imputabile al concessionario. Quest'ultimo se ha adempiuto all'obbligo di legge è libe-

Il meccanismo

L'obbligo dei concessionari

■ I concessionari devono presentare agli enti creditori le comunicazioni d'inesigibilità. L'informativa va trasmessa entro il terzo anno successivo a quello di consegna dei ruoli. Il termine è perentorio e in caso di mancata osservanza l'esattore perde il diritto a liberare (in termini tecnici scaricare) le quote

L'integrazione

■ La comunicazione va integrata se, quando è presentata, le procedure esecutive sono ancora in corso per causa non imputabile al concessionario, il quale se adempie è liberato automaticamente dopo tre anni dalla comunicazione d'inesigibilità

La norma

■ L'articolo 1 del decreto legge 194/2009 proroga il termine per presentare le domande d'inesigibilità e consente alle vecchie società concessionarie partecipate da Equitalia, anche a quelle che in passato hanno aderito alla sanatoria, di presentare entro il 30 settembre 2011 sia le comunicazioni che i crediti non sono più riscuotibili, sia di integrare le vecchie domande già inviate

Le prescrizioni. La lista delle informazioni

Condizioni chiare e complete su mutui, conti e depositi

Angelo Busani

Informazioni complete e corrette e contratti più chiari sulle caratteristiche dei servizi è lo scopo del provvedimento del 29 luglio di Bankitalia sulla trasparenza di operazioni e servizi bancari e finanziari (contratti di deposito, conto corrente, mutuo, leasing, factoring) operative per le banche dal 1° gennaio. La banca deve informare il cliente con:
■ i documenti sui principali diritti del cliente (all'indirizzo www.bancaditalia.it/media/notizie/Guide_pratiche sono già state pubblicate due guide pratiche su conti correnti e mutui);
■ il foglio informativo con informazioni su banca, condizioni e caratteristiche dell'operazione o del servizio, nonché se il foglio informativo non lo indica il «foglio comparativo dei mutui offerti» che elenca tutti i prodotti offerti e indica in modo chiaro caratteristiche e rischi tipici dei mutui

(tasso di interesse, durata, modalità di ammortamento), in modo da far capire ai clienti le differenze tra i prodotti offerti;
■ copia completa dello schema di contratto, che può essere richiesta dal cliente prima della conclusione del contratto;
■ il «documento di sintesi», che riporta in maniera personalizzata, secondo quanto previsto dal contratto, le condizioni economiche pubblicizzate nel foglio informativo che riguarda il tipo di operazione o servizio.

Prima della conclusione del contratto, la banca consegna al cliente, su sua richiesta, una copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula.

Nella fase di istruttoria dei contratti di finanziamento, il cliente può scegliere tra:
■ la consegna di copia del contratto idonea per la stipula, che può essere subordinata al pagamento di una somma che non eccede le spese di istruttoria (il cui ammontare massimo è pubblicizzato nel foglio informativo);

■ la consegna gratuita dello schema di contratto (privo delle condizioni economiche) e di un preventivo con le condizioni basate sulle informazioni fornite dal cliente.

Per i contratti di mutuo ipotecario offerti ai clienti al dettaglio, la consegna della copia del contratto idonea per la stipula è gratuita a partire dal momento in cui viene concordata la data per la stipula presso il notaio.

Il foglio informativo e il documento di sintesi sui mutui, anticipazioni bancarie o altri finanziamenti, conti correnti destinati ai consumatori e aperture di credito offerte a clienti al dettaglio devono riportare l'«indicatore sintetico di costo» (Isc). Nei contratti di finanziamento, l'Isc è denominato «Tasso annuo effettivo globale» (Taeg) ed è calcolato come il Taeg previsto dalla disciplina in materia di credito al consumatore.

Contenzioso. La Cassazione riconosce valido il ricorso

Il funzionario delle Entrate può firmare per l'appello

Giampaolo Piagnerelli

Il funzionario dell'ufficio locale delle Entrate è pienamente legittimato a sottoscrivere l'appello anche senza procura speciale. Il principio è stato affermato dalla recente sentenza della Cassazione n. 28036/09 (il testo è disponibile su "Guida Normativa" online, nella sezione news). I Supremi giudici hanno discusso un ricorso proposto dall'agenzia delle Entrate contro la decisione della commissione tributaria regionale del Piemonte che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione per essere stata presentata da un soggetto non autorizzato quale il funzionario e non il direttore.

I giudici di secondo grado avevano puntualizzato che, in linea con il comma 2 dell'articolo 69 del decreto legislativo 300/99, l'unico soggetto abilitato a ricorrere per l'ufficio potesse essere il direttore e che il funzionario, privo di apposita procura, fosse

privo di legittimazione processuale. I giudici di Torino avevano poi eccezionato che fosse ammissibile la delega da parte del titolare dell'ufficio locale a rappresentare in giudizio l'agenzia, ma che tale delega non potesse discendere dallo Statuto e dal Regolamento dell'agenzia, in quanto atti interni.

La Corte di cassazione ha fornito una lettura diversa rispetto ai giudici di secondo grado. È stato affermato che gli articoli 10 e 11, comma 2, del decreto legislativo 546/92 riconoscono alla qualità di parte processuale e conferiscono, quindi, la capacità di stare in giudizio nelle controversie di

SENZA PROCURA SPECIALE

Può stare in giudizio non solo il direttore ma anche un altro dipendente preposto al reparto dell'agenzia

competenza delle commissioni tributarie all'ufficio del ministero delle Finanze (oggi ufficio locale dell'agenzia fiscale) nei cui confronti è proposto ricorso, organicamente rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente. Persona quindi da intendere delegata a sostituire il direttore nelle specifiche competenze, senza necessità di procura speciale. La sentenza richiama il principio di effettività della tutela giurisdizionale a più riprese invocato dalle Sezioni unite della Cassazione (sentenze 310 e 318/08) che impone di ridurre al massimo le ipotesi di inammissibilità.

Sono diverse le interpretazioni fornite dai giudici di merito sul rapporto direttore-funzionario e sulla loro individuazione. La Ctp di Bari, ad esempio, con la sentenza n. 136/2/09 ha dichiarato la nullità di una cartella di pagamento solo perché il responsabile del procedimento di

rato automaticamente dopo tre anni dalla comunicazione d'inesigibilità. Solo dopo il decorso di questo termine - durante il quale l'ente creditore può operare un controllo sulla correttezza dell'attività esecutiva - il concessionario può eliminare dalle scritture patrimoniali le quote liberate.

Con la circolare 32/2008, l'agenzia delle Entrate aveva già dettato ai propri uffici le istruzioni operative per verificare le comunicazioni inviate dagli esattori, relative ai ruoli consegnati, e aveva indicato i vecchi termini da osservare per evitare che possano essere liberate automaticamente le somme affidate per la riscossione e venga dichiarata definitiva la loro inesigibilità. Nella circolare è stato posto in rilievo, però, che per individuare i termini di verifica bisogna tener conto delle varie proroghe previste dalle norme di legge. Con numerosi interventi legislativi, infatti, sono stati definiti i termini per la presentazione delle domande e per effettuare i controlli di merito da parte degli enti impositori. Queste regole valgono per tutti gli enti creditori diversi dallo stato (comuni, province, enti previdenziali, consorzi e così via) che fanno ricorso alla riscossione delle loro entrate a mezzo ruolo.

L'Agenzia ha inoltre precisato che in base all'articolo 20 del Dlgs 112/99 i controlli devono essere effettuati a campione secondo criteri individuati da ciascuno ente creditore.

Per le Entrate il termine "campione", al di là della sua comune accezione linguistica e statistica di «contrario dell'universo dei dati», va interpretato come «criterio selettivo» del controllo.

iscrizione a ruolo era stato genericamente indicato nella persona del "direttore o di un suo delegato". In quella circostanza la ricorrente deduceva che l'indicazione del "direttore o di un suo delegato" del locale ufficio dell'agenzia delle Entrate, quale responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, non consentiva di individuare specificamente il soggetto che aveva materialmente proceduto all'iscrizione. Il contribuente, proprio per questa difficoltà, si era visto cancellare un debito d'imposta superiore a 500mila euro.

Sul fronte della legittimazione processuale dell'Ufficio sollevata dalla sentenza di secondo grado, la Corte ha puntualizzato che il potere è riconosciuto all'Ufficio da un regolamento, ma come diretta emanazione dell'articolo 57 del decreto legislativo 300/99. I giudici hanno ritenuto «ammissibile l'atto di appello proposto dal competente ufficio dell'agenzia delle Entrate, recante in calce la firma del funzionario che sottoscrive in luogo del direttore titolare, finché non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio appellante o, comunque, l'usurpazione del potere d'impugnare la sentenza di primo grado».

La dote di cento lire

Gli eredi reclamano il libretto secolare

È stato aperto il 1° maggio del 1907 per accogliere un deposito di cento lire. Ma poi il «libretto a risparmio» n. 0069 rilasciato dall'agenzia di Bolzaneto della (scomparsa) Banca popolare di Sampierdarena, è rimasto fermo per più di un secolo. Ora gli eredi vogliono tentare di «scongelo» per recuperare la somma depositata: che con gli interessi (assicurati a suo tempo dalla banca popolare al 3,50% netto) e la rivalutazione potrebbe essere consistente.

Almeno, è quel che sperano i pronipoti di Ida Giovanna Mantelli, classe 1881, che all'inizio del secolo scorso aprì il libretto e depositò le cento lire. Subito dopo, però, è probabile che il documento sia stato dimenticato: e solo a settembre dello scorso anno è rispuntato da un cassetto. A ritrovarlo è stato il romano Aldo Balocchi che, insieme alla sorella Maria Grazia, lo ha ereditato dalla madre, Umiltà Morazzini, che, a sua volta, era stata nominata, con un

testamento olografo, erede universale della prozia Ida Giovanna Mantelli.

I fratelli Balocchi hanno deciso di tentare di recuperare il deposito, rivolgendosi agli avvocati Anna Orecchioni del foro di Civitavecchia e Giacinto Canzona di Roma. Secondo i legali (ma si tratta - dicono - di una stima molto spammometrica) la somma in gioco potrebbe arrivare a 500mila euro.

Però, scuotere il libretto da un sonno così profondo da sembrare eterno potrebbe non essere facile. Intanto perché la banca popolare di Sampierdarena non esiste più: nel 1926 è stata assorbita dalla Carige. E poi perché dopo dieci anni di stallo scatta la prescrizione. Dato che l'unica operazione registrata sul libretto è il versamento del 1907, l'istituto al quale gli avvocati chiederanno il rimborso potrà (ampiamente) eccepire la prescrizione.

Dal Novecento



Giudizio sui fatti. Nessun riflesso automatico dalla sentenza penale

Il giudice tributario valuta le prove in autonomia

Francesco Falcone

Antonio Iorio

Gli elementi ritenuti insufficienti dal giudice penale per affermare la colpevolezza del contribuente e posti comunque a base della rettifica Iva, da parte dell'Ufficio, devono essere autonomamente valutati dal giudice tributario che può quindi giungere a conclusioni differenti.

A ribadire il principio dell'autonomia di valutazione tra il giudizio penale e quello tributario è stata la Corte di cassazione con la sentenza n. 27954 depositata il 30 dicembre 2009 con riferimento a rettifiche Iva conseguenti a fatture ritenute insufficienti a sostenere l'accusa dal giudice penale nell'ambito del procedimento instauratosi parallelamente a quello tributario.

In sintesi, la Suprema corte, ha rigettato il ricorso proposto da un contribuente che aveva chiesto l'annullamento dell'atto impositivo basato sugli stessi fatti ritenuti insussistenti in sede penale. La commissione provinciale prima, e quella regionale dopo, avevano, al contrario, ritenuto l'avviso di accertamento congruamente motivato e avevano riscontrato la sussistenza di concreti elementi in ordine alla fittizietà degli acquisti effettuati dal contribuente da altra società, desumibili anche dalla fittizietà dei rapporti apparentemente intrattenuti da quest'ultima società con i propri fornitori.

Il contribuente, invece, chiedeva, con il ricorso, la cassazione della sentenza di secondo grado in quanto la Ctr non aveva tenuto conto dell'assoluzione avvenuta in sede penale «perché il fatto non sussiste», valutazione avvenuta sugli stessi elementi forniti alle commissioni di merito ai fini tributari.

Per il ricorrente la Ctr erroneamente aveva ritenuto giustificato il comportamento dell'ufficio e fondate le presunzioni poste a sostegno dell'atto amministrativo, con-

La motivazione

■ Sentenza n. 27954/09 depositata il 30 dicembre

Dalla motivazione dell'impugnata sentenza, si evince chiaramente che gli elementi posti dall'Ufficio a base della rettifica, pur corrispondenti a quelli risultanti dal giudizio penale, sono stati autonomamente valutati dalla commissione tributaria regionale. Ne è conseguita la conformità della decisione rispetto al principio secondo cui, nel processo tributario, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario non spiega automaticamente l'efficacia di giudicato, ancorché i fatti accertati siano gli stessi per i quali l'amministrazione finanziaria ha promosso l'accertamento nei confronti del contribuente, ma può - ma non deve automaticamente - essere presa in considerazione dal giudice tributario come possibile fonte di prova

siderando, invece, non valide le prove fornite dalla parte.

La Corte di cassazione, rigettando il ricorso, ha in sintesi ritenuto che nei gradi di merito non vi sia stata alcuna violazione dei principi sulla valutazione della prova presuntiva e che non sussisteva un vizio di motivazione sulla valutazione dei documenti prodotti dalla parte privata.

I giudici, inoltre, hanno evidenziato che per la rilevanza del giudicato penale gli elementi posti dall'ufficio a base della rettifica, pur corrispondenti a quelli risultanti dal giudizio penale, sono stati autonomamente valutati dalla commissione tributaria regionale. Ne è conseguita la conformità della decisione rispetto al principio secondo cui, nel processo tributario, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario non spiega automaticamente l'efficacia di giudicato, ancorché i fatti accertati siano gli stessi per i quali l'amministrazione finanziaria ha promosso l'accertamento nei confronti del contribuente. Tale sentenza penale di assoluzione può - ma non deve automaticamente - essere presa in considerazione dal giudice tributario come possibile fonte di prova.